RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

# Art. 53

## Sportello per il cittadino

Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia. L'accesso allo sportello e' gratuito. Il Consiglio nazionale forense determina con proprio regolamento le modalita' per l'accesso allo sportello. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attivita' di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalita' fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 52, comma 3.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riforma dell'ordinamento forense |
| Estremi | Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216 |
| Titolo | III — Organi e funzioni degli ordini forensi |
| Capo | II — Ordine circondariale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-53-sportello-per-il-cittadino

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it